



Commercio di prodotti agricoli

Dal 1° gennaio 2021 l'accordo agricolo Svizzera-UE⁷ non è più applicabile al Regno Unito. L'accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito mantiene, nei limiti del possibile, a livello bilaterale i diritti e i doveri reciproci sanciti dall'accordo agricolo Svizzera-UE.

Per i diversi settori (allegati) dell'accordo agricolo vi sono diversi tipi di conseguenze.

Accordo agricolo, allegati 1–3, 7–10, 12

Nei settori dell'accordo agricolo Svizzera-UE che non si basano sull'armonizzazione giuridica o sul riconoscimento dell'equivalenza normativa tra la Svizzera e l'UE (contingenti tariffari, libero scambio di formaggio, indicazioni geografiche, vini e bevande alcoliche, norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) è stato possibile concordare con il Regno Unito soluzioni bilaterali che fanno riferimento all'accordo agricolo Svizzera-UE. In questi settori le relazioni commerciali possono essere portate avanti secondo la prassi vigente prima del 1° gennaio.

Una soluzione (limitata nel tempo) è stata raggiunta per l'allegato 9 dell'accordo agricolo CH-UE a proposito dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari di produzione biologica. È dunque garantito il commercio senza ostacoli a partire dal momento dell'uscita del Regno Unito dall'UE fino alla fine del 2022. Avendo ripreso le prescrizioni legali dell'UE, il Regno Unito continua a riconoscere e a considerare equivalenti le prescrizioni svizzere. Dal canto suo, la Svizzera riconosce i servizi di controllo del Regno Unito che continueranno a controllare e certificare in base alle principali disposizioni UE. I due Paesi si adopereranno per trovare una soluzione a lungo termine in questo ambito.

Le norme di origine applicabili agli allegati 1–3 dell'accordo agricolo rimandano al protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio (si veda il fact sheet sulle norme di origine preferenziali del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE).

Accordo agricolo, allegati 4–6

Alla luce dell'armonizzazione giuridica e del riconoscimento della conformità delle legislazioni tra la Svizzera e l'UE nei settori non tariffari, non è stato possibile mantenere lo status quo precedente per quanto riguarda questi allegati (settore fitosanitario, alimentazione degli animali, sementi). Ciò significa che le importazioni dal Regno Unito nel settore dell'alimentazione degli animali sono possibili solo a patto di rispettare le norme vigenti in Svizzera e si limitano agli alimenti per animali commerciabili in Svizzera. Lo stesso vale per il settore delle sementi. Per i vegetali e i prodotti vegetali di cui all'allegato 5 Parte B dell'ordinanza sulla salute dei vegetali⁸ vige l'obbligo di presentare un certificato fitosanitario e quindi di inoltrare una dichiarazione preliminare al Servizio fitosanitario federale e svolgere un controllo fitosanitario al momento dell'arrivo in Svizzera. Tuttavia, per le importazioni che arrivano in Svizzera via terra questi controlli vengono effettuati nello spazio fitosanitario

⁷ [RS 916.026.81](#)

⁸ [RS 916.20](#)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

comune Svizzera-UE (p. es. in Francia, Belgio o nei Paesi Bassi a seconda del tragitto e del mezzo di trasporto utilizzato), come avviene per le merci provenienti dagli altri Paesi terzi.

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a:

DEFR/UFAG, settore Relazioni commerciali

isabel.schuler@blw.admin.ch

+41 58 465 47 35